



LICEO  
"ZINGARELLI  
SACRO CUORE"  
CERIGNOLA

LICEO CLASSICO "N. ZINGARELLI" - CERIGNOLA | LICEO ARTISTICO "SACRO CUORE" - CERIGNOLA | LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO II" - STORNARELLA

All' Albo pretorio  
Al Sito web di Istituto  
Al Personale docente  
Al Personale ATA  
Al Direttore sga  
Alla RSU d'Istituto

**Oggetto: Obbligo green pass** per l'accesso ai locali scolastici. Informativa.  
Decreto Legge 06.08.21 n. 111, Art. 1 comma 6.

Il Dirigente scolastico,

Visto Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" che all'art. 1 comma 6, ha integrato il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52, convertito in Legge n.87 del 17. 06.2021;  
Visto Il Decreto M.I. n. 257 del 06.08.2021 di Adozione del "Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/22;  
Vista La nota M.I. n. 1237 del 12.08.2021 - Parere Tecnico;  
Vista La nota M.I. n. 900 del 18.08.21 "Trasmissione protocollo di sicurezza" ;

Informa

**l'obbligo**, per tutto il personale, docente e ATA, **di possedere ed il dovere di esibire la certificazione verde** Covid-19 "green pass" dal giorno 1 settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Tali obblighi costituiscono ulteriori misure di sicurezza per garantire la ripresa delle lezioni in presenza.

Il Green pass, quindi, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative ed è rilasciato nei seguenti casi:

- Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- Aver completato il ciclo vaccinale;
- Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- Essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti

**Il mancato rispetto del possesso del green pass** "... è considerato **assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**" (art. 9-ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito in legge 17.06.21, n.87).

Inoltre, la violazione del dovere di esibizione della certificazione verde è **sanzionata anche in via amministrativa** dalla scrivente, in qualità di organo di controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione sono previste sanzioni

amministrative a carattere pecuniario. La sanzione pecuniaria prevista, da 400 a 1.000 euro, è comminata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/20 convertito in L. n. 35/2020

Per tanto, coloro che non siano in possesso o non vogliono esibire il green pass non possono svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né possono permanere a scuola.

Tale disposizione non si applica **ai soggetti esenti** per i quali la vaccinazione anti Sars-Covid-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, sulla base di quanto disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4.08.21 .

Tale situazione deve essere documentata da idonea certificazione medica da consegnare direttamente al dirigente nel rispetto della privacy .

**La verifica del possesso** della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio sarà effettuata direttamente dalla scrivente, mediante l'apposita applicazione resa disponibile sulla piattaforma istituzionale (<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>).

Per evitare la verifica quotidiana, successivamente alla verifica della certificazione, il personale redigerà e consegnerà un'autodichiarazione, resa ai sensi all'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, ove dichiarerà:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni;
- di non essere in attesa dell'esecuzione del tampone nasofaringeo;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 10 giorni;
- di essere obbligato ad informare il Ds di eventuali variazioni successivamente intercorse alla data odierna in merito al possesso della certificazione verde.

Pur sapendo che, come da orientamento in materia del Garante della Privacy, non è necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno, al fine di semplificare le operazioni di verifica che potrebbero ritardare l'avvio dei lavori del collegio dei docenti del giorno 02.09.21, si invitano i docenti, in maniera spontanea, a voler inviare all'indirizzo di posta elettronica del dirigente, [colucci.giuliana@gmail.com](mailto:colucci.giuliana@gmail.com), copia del certificato.

Il personale che sa già che dalla verifica risulterà privo del certificato è invitato a presentarsi a scuola il giorno 1 settembre alle ore 12:00 per la verifica dell'esenzione.

Si ricorda comunque che il possesso del green pass non fa venir meno l'obbligo del rispetto di tutte le altre misure di sicurezza già in essere:

- di indossare la mascherina per l'intera durata della permanenza nelle aree di pertinenza della scuola;
- di igienizzare accuratamente le mani all'entrata e all'uscita, usando gli appositi dispenser forniti dalla scuola;
- di rispettare rigorosamente il distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- di rispettare le norme di sicurezza previste da norma
- evitare assembramenti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**dott. Giuliana Colucci**